



# IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO: ANALIZZIAMOLO

**I**l parere emanato il 4 settembre 2015 dal Consiglio di Stato rappresenta un nuovo tentativo di risolvere l'annosa questione dei limiti di competenza professionale dei geometri, decretando una forte limitazione della attività di questi tecnici nel campo del cemento armato ed escludendola in zone sismiche.

In queste pagine il parere è stato analizzato punto per punto, sia in riferimento alle fonti normative sia esprimendo giudizi e rilievi personali, il tutto finalizzato alla ricerca di un punto di equilibrio necessario per la civile convivenza delle professioni tecniche.

Viene ribadita con forza la convinzione che la competenza è sintesi tra "sapere ed esperienza specifica", con il conforto dell'ultimo atto di indirizzo europeo che introduce il principio "di aggiornare e modificare conoscenze e abilità professionali mediante l'adozione di un sistema di crediti formativi".

Ovviamente, sempre con quello spirito costruttivo e collaborativo che connota la nostra categoria, e nell'obiettivo di rimuovere dal parere del Consiglio di Stato le ambiguità nelle terminologie e nelle definizioni legali e i margini di discrezionalità impropri nelle norme di legge, per consentire a tutte le categorie professionali di avere un campo di attività in cui poter svolgere la professione in modo trasparente, certo e sereno e, soprattutto, nell'interesse della collettività.

## COMPETENZA È SINTESI TRA “SAPERE ED ESPERIENZA”

L'affermazione del titolo chiarisce bene la nostra convinzione sulla insufficienza del possesso del “titolo”, se non accompagnato da conoscenza e abilità professionale nello specifico campo di attività. Una posizione lontana da quella del Consiglio di Stato, al quale va comunque il nostro apprezzamento per aver affrontato il “tabù” delle competenze, e che, forse alla ricerca del punto di equilibrio necessario per la civile convivenza delle professioni tecniche, ha espresso una visione conservatrice che sembra aver dimenticato che l'evoluzione del Paese ha riguardato, principalmente, il mondo delle professioni, geometri in prima fila. Senza inutili polemiche, il nostro obiettivo è quello di rimuovere da quel parere le ambiguità nelle terminologie e nelle definizioni legali, i margini di discrezionalità impropri nelle norme di legge, per dare a tutte le categorie professionali un campo in cui l'attività possa svolgersi in modo trasparente, certo e sereno nell'interesse della collettività.

VITTORIO MEDDI

### Premessa

Il parere n. 07477/2012 del 4 settembre 2015 che il Consiglio di Stato ha emanato in risposta alla richiesta della Regione Toscana, in persona del Presidente, riguardante i limiti di competenza professionali dei geometri in ambito strutturale, evoca l'episodio biblico della battaglia tra Davide e Golia, prestandosi bene il riferimento dei Giudici di Palazzo Spada “*alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni*”.

Nella nostra vicenda terrena, purtroppo per i più deboli, manca l'intervento divino teso ad indirizzare l'esito nel “giusto”.

Anche se ad un livello modesto,

abbiamo conoscenza della dinamica delle forze e siamo ben consci che una spinta di circa 100.000 geometri non può resistere ad una controspinta di circa 400.000 tra ingegneri e architetti. Le avvisaglie si sono già profilate in occasione dell'iniziativa della Senatrice Vicari quando ha tentato di fare chiarezza nella materia delle competenze dei geometri ancorata ad un provvedimento legislativo del secolo scorso.

Solo per fare il proprio dovere, presentare una proposta di legge, la Senatrice è stata sommersa da una valanga di insulti che non è difficile immaginare da quali categorie siano provenuti.

Certi che le “competenze” di un professionista derivano da messaggi divini, come nel “rito dell'ordinazione sacerdotale attraverso la imposizione delle mani e preghiere di ordinazione”.

Per chiarire una volta per tutte le idee, ricordiamo che la competenza è sintesi tra “sapere ed esperienza specifica”, come conferma l'ultimo atto di indirizzo europeo con riferimento alla Direttiva 2013/55/CE, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, con la quale viene introdotto il principio “*di aggiornare e modificare conoscenze e abilità professionali mediante*

*l'adozione di un sistema di crediti formativi*".

Duole che il massimo organo nazionale di giustizia amministrativa apprezzi **"il punto di vista storico"** con il solo richiamo alla esistenza del RD 16 novembre 1939 n. 2229, dimenticando completamente la evoluzione del Paese che ha riguardato, principalmente, il mondo delle professioni.

Una evoluzione puntualizzata con molta efficacia nello scritto congiunto del Vicepresidente del Consiglio Sanitario Regione Toscana, Antonio Panti e del responsabile dei servizi informativi ed ECM dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Firenze Valentina Galeotti: *"Il progredire della medicina, dell'informatica, della robotica che ha portato verso la certificazione delle competenze, non solo delle conoscenze (ossia delle core competence) in modo da rendere le selezioni dei professionisti più specifiche, più competitive e più adeguate avvantaggiando così la collettività"*. (Salute e Territorio n. 206 – 2015 - La certificazione dei crediti ECM).

Se il criterio vale per la professione più importante per la collettività, non si ravvisano ragioni di ordine contrario per le quali non possa valere per le professioni altrettanto importanti come quelle tecniche.

In termini di efficacia, è emblematico il dato rilevato nello stesso articolo sulla revisione dell'elenco ministeriale dei medici competenti nell'ambito della sicurezza, che ha comportato la

cancellazione di più di seimila medici sui diecimila iscritti, per la maggior parte a causa della inosservanza dell'art. 38 del Decreto legislativo 81/2008 che prescrive, tra gli altri adempimenti, l'obbligo della formazione. Il dato conferma che non è sufficiente il possesso del "titolo" per espletare un servizio se la conoscenza non è accompagnata dall'esperienza.

#### **Analisi del parere del Consiglio di Stato**

Tornando al nostro argomento il messaggio è inequivocabile, *non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere che un ingegnere con specializzazione elettronica o un architetto con specializzazione paesaggistica, senza specifica formazione, nuotano nel mare delle strutture in cemento armato come i pesci fuori dall'acqua*.

Non ce ne vogliono i rispettabili Giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato, ma dal parere sembra emergere una visione conservatrice e la percezione che si ricava dal contenuto è quella di voler giustificare i precedenti provvedimenti, più che di analizzare e valutare la situazione legislativa mutata a seguito dell'abolizione del RD 16 novembre 1939 n. 2229.

Non possiamo pensare che questa posizione sia determinata dal fatto che nei precedenti provvedimenti è stato dato come vigente il RD n. 2229/1939, in realtà abrogato indirettamente con il DM 14 febbraio 1992 e direttamente dal 2010. Certamente la

causa è dovuta alla complessità della materia che in realtà riguarda più che norme strettamente legislative, tematiche a prevalente connotazione tecnica che, come istituzione di riferimento, sono di maggiore pertinenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La sollecitazione del Consiglio di Stato, organo che tra i suoi compiti annovera quello consultivo per le Regioni nella interpretazione di norme legislative o regolamentari, appare decisamente atipica se riferita alla natura di un quesito che non riguarda la interpretazione di una norma legislativa o regolamentare, ma degli effetti conseguenti alla ablazione di una norma: il RD 2229/39. Questa premessa sulla specificità del ruolo del C.di S. porta inevitabilmente a desumere che possano nascere interpretazioni astratte e generiche, dovute ad una visione incerta delle caratteristiche delle opere che possono implicare *"pericolo per l'incolumità delle persone"*, concetto finalmente definito dalla Comunità Europea con il "Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia" del novembre 2006, che all'articolo 9 così recita:

*- Procurare un ambiente sicuro ai propri concittadini e favorire la coesione sociale è il primo dovere degli amministratori locali. Mediante strategie in materia di riqualificazione e di ricostruzione urbana, fornitura dei servizi basilari in campo educativo, sociale, culturale, le città sono in grado di agire sulle cau-*

se e sugli effetti dell'insicurezza. Se sono impostate su approcci integrati e multisettoriali, con il sostegno delle autorità regionali, nazionali e europee, le politiche delle città si dimostrano innovative allorquando la sicurezza non è unicamente limitata agli interventi della giustizia e dei servizi di polizia.

I contenuti del Manifesto sono stati recepiti dal D.M. Interno 5 agosto 2008, all'art.1 "Incolmunità e sicurezza urbana":

*Ai fini di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*

Tornando alla decisione del Consiglio di Stato oggetto di questa analisi, si rileva che il punto focale del parere è la possibilità per i geometri di progettare opere con struttura in cemento armato a seguito della definitiva "cancellazione" dell'articolo 1 RD 16 novembre 1939 n. 2229, impropriamente fatta risalire al 13/12/2010 con il D.Lgs n. 212, mentre in realtà era già stato sostituito dalla Legge 1086/71, che riservava la competenza per le strutture in ce-

mento armato a ingegneri e architetti.

Il C.di S. pur riconoscendo il dato oggettivo della cancellazione, imposta l'analisi ripartendo dalle leggi sugli Ordini professionali e, nello specifico, dall'articolo 16 R.D. 274 del 1929 nell'ambito del quale individua il limite per i geometri nell'uso del cemento armato sotto la **lettera I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.**

I giudici fondano la loro convinzione, senza la minima dimostrazione, sulla considerazione teorica che per "gli edifici di uso industriale agricolo implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone, i geometri potrebbero progettare solo piccole costruzioni accessorie in cemento armato. Di conseguenza, a maggiore ragione tale limite deve essere applicato alle costruzioni ci-

vili oggetto di una maggiore frequentazione di persone".

Una più attenta analisi dimostra la coerenza del limite posto alla lett. I) art. 16 R.D. 274/1929 inerente gli edifici per uso di industrie agricole, proprio in virtù della permanente presenza delle persone addette alle lavorazioni. In questa tipologia di edifici rientrano:

- *Industria enologica;*
- *Industria lattiero casearia;*
- *Elaiotecnica;*
- *Tecnica conserviera.*

Evidentemente il C.di S., nella scala di importanza delle strutture, non ha contestualizzato gli edifici per uso di industrie agricole che, all'epoca del R.D. 274/1929, erano una delle fonti principali dell'economia, a differenza del legislatore che ha riconosciuto al tempo il grande rilievo di questo tipo di industrie. Non è certo un caso se, nella stesura dell'elenco di opere riportate all'articolo 16, gli edifici adibiti ad industrie agricole, precedono le costruzioni civili di caratteristiche "modeste".

Questa considerazione viene ampiamente confermata dalla esigenza di emanare, successivamente al R.D. 274/1929, un provvedimento legislativo specifico sulle Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato: il R.D. 2229 del 16 novembre 1939 il cui articolo 1 prevede: *Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere*

costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni. Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione. Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, corrispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori. Sembra quindi confermato che il RD. 2229/39 sia stato il punto di riferimento e di supporto sul quale si sono basate le sentenze del C.di S. per affermare il limite invalicabile alle competenze del geometra in materia di cemento armato, considerate di riserva esclusiva di ingegneri e architetti.

Con questa premessa non possiamo non nutrire seri dubbi sulla recente interpretazione del C.di S. che estende il limite sul cemento armato per i geometri, espresso alla lettera l), anche alle opere riportate sotto la lett. m) dello stesso articolo 16 del R.D. 274/1929 e sorge spontanea la domanda: se il parallelismo funziona, per quale ragione è stato emanato il RD 2229/39?

Delle due ipotesi o vale l'assetto dell'articolo 16 ad escludere

i geometri dalla progettazione anche dalle modeste costruzioni civili in cemento armato, e quindi non sussisteva la necessità di emanare una norma che riserva in modo esclusivo la progettazione delle opere in cemento armato ad ingegneri e architetti, o vale quest'ultima norma che, riservando la progettazione esclusiva alle suddette categorie, ha di fatto escluso i geometri. Venuto meno il RD 2229/39 è evidente, come peraltro lo stesso C.di S. sommessamente rileva come una sorta di complicazione, che i geometri possono tornare a progettare modeste costruzioni civili in cemento armato. Infatti il problema diviene il "limite alquanto indeterminato" della "modesta" costruzione civile.

Il tema è stato oggetto di giurisprudenza e di studi ed è stato parametrato anche dalle norme tecniche costruttive in zona sismica, in particolare dal DM Infrastrutture 8 gennaio 2008 che, pur se riferito agli edifici in muratura, indica caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali che per applicazione analogica sono compatibili per edifici a struttura in c.a.

Riportiamo alcuni riferimenti specifici sul tema:

*Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri anno 2008.*

Nello studio "Le competenze professionali degli ingegneri iu-niores", (pag. 50), si afferma che "Tra i criteri quantitativi di valutazione dell'opera civile sono principalmente annoverati la vo-

lumentria, l'altezza ed il numero dei piani; con riferimento al primo di essi, è stato generalmente individuato il limite di 5.000 m<sup>3</sup>, al di sopra del quale una costruzione perderebbe la connotazione di "modesta".

*Giurisprudenza*

-TAR Abruzzo del 16/11/2010 n. 1213 - Eccede la connotazione di modesta costruzione una palazzina del volume complessivo di circa mc 4000, con l'utilizzo di cemento armato.

- Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 348 del 31/01/2001 - L'opera progettata non può considerarsi di modeste dimensioni, trattandosi della sopraelevazione di ben tre piani, per una volumetria complessiva di 1700 metri cubi.

- Il DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Si definiscono "costruzioni semplici" quelle che rispettano le condizioni di cui al § 4.5.6.4, integrate con le caratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di regolarità in pianta ed in elevazione definite al § 7.2.2 e quelle definite ai successivi § 7.8.3.1, 7.8.5.1, rispettivamente per le costruzioni in muratura ordinaria e in muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti in zona 2, 3 e 4 non è obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di sicurezza.

Il quadro della situazione delineato fin qui se analizzato con un po' di "grano salis", a mio parere presenta elementi più che sufficienti a dimostrare che i criteri secondo ai quali una costruzione

civile possa dirsi “modesta” sono definiti da dati numerici che indicano: *dimensioni, caratteristiche costruttive e forme planovolumetriche*, e quindi parametri concreti e oggettivi.

Per il C.di S. neppure quella dell'inquadramento entro termini sufficientemente vicini alla univocità della costruzione civile “modesta” è la strada da percorrere, perché la lettera l) “*esprime un limite intrinseco all'attività professionale dei geometri*” e di fatto viene tracciata la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quella dei geometri o periti industriali dall'altro, ispirata “*al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità*”. Interesse che il legislatore ha inteso salvaguardare attraverso il combinato disposto delle lettere l), m) e q) dell'articolo 16 del Regolamento per la professione di Geometra RD 11/02/1929 n. 274 con le quali, per le strutture in cemento armato, sono stati fissati i requisiti in funzione della destinazione delle opere:

- Settore industrie agricole “**accessori**”;
- Settore edilizia civile “**modesta**”;
- Settore opere pubbliche “**semplice**”.

Il limite intrinseco rilevato dal C.di S. non si concilia con il principio fissato dalle disposizioni sulla legge in generale art. 12 co.1 “*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle*

*parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*”.

Lo stesso riferimento al “*preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità*” è **generico e non consente di tracciare una linea di demarcazione univoca, senza definire quando un'opera costituisce pericolo per la pubblica incolumità**.

Il tema, come detto sopra, è stato disciplinato attraverso il DM Interno 5 agosto 2008:

- art.1 - *Per incolumità pubblica deve intendersi l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*

**- Il comma 2 delinea le situazioni concrete che determinano le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità:**

a) *le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*

b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*

c) *l'incuria, il degrado e l'occu-*

*pazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*

d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*

e) *i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.*

Ora, il fatto che una modesta costruzione civile a struttura in cemento armato progettata e calcolata da un geometra, tipo edilizio esistente in modo diffuso nel nostro Paese, possa essere inquadrata negli ambiti sopra elencati appare in tutta onestà, una interpretazione forzata eccessiva ed ingiustificata. Nello specifico, si coglie la contraddizione nella parte finale del parere del C.di S. che riconosce il principio della graduale importanza delle opere e la modesta costruzione anche con l'uso del cemento armato nelle zone sismiche laddove reca “*pur non potendosi accettare nella sua absolutezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi “modesta”, ché, altrimenti, si verreb-*

be a determinare un'irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole".

Il C.di S. per la definizione della "modesta costruzione" in cemento armato in zona sismica introduce, il fattore "**grado di pericolo sismico**" anche se con una formulazione che appare facoltativa "**ben possono** le Amministrazioni competenti esigere che la modestia di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare vigore".

E' del tutto evidente che si entra in un campo prevalentemente tecnico, rispetto al quale, per i contenuti del parere espresso ci permettiamo di richiamare l'attenzione sul possesso delle "**conoscenze tecniche**" da parte dell'importante organo di giustizia che istituzionalmente ha funzioni consultive in materia "**giuridico - amministrativa**".

Il grado di pericolosità sismica viene introdotto come elemento penalizzante, mentre in realtà la conoscenza del grado di pericolosità sismica rappresenta un importante passo in avanti verso la sicurezza delle strutture. Un passo compiuto con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008 che hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali, stabilendo il passaggio dai valori di "zona" da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzio-

ne della vita nominale dell'opera, quindi da un dato generale a un dato specifico riferito alla singola costruzione.

Con l'entrata in gioco dell'opera sono diversi i fattori che incidono sulla pericolosità:

1. natura del suolo;
2. rapporto massa - rigidità;
3. consistenza;
4. conformazione planovolumetrica;
5. destinazione d'uso: ordinarie, interesse strategico, infrastrutturali.

Nell'ambito della suddetta gamma di valori si configurano le caratteristiche della **modesta costruzione civile** nelle zone sismiche per costruzioni in cemento armato. Diversamente assisteremmo ad una illogica uniformità di opere, in contrasto con le norme vigenti che hanno introdotto requisiti *tecnico - dimensionali, di importanza e per destinazione*, ai fini della individuazione del grado di pericolosità sismica delle costruzioni.

La formula conclusiva del parere lascia dubbi:

- nel **merito**, con riferimento al limite del solo parametro della *zona di pericolosità sismica* mentre come abbiamo visto sopra la normativa introduce altri elementi rilevanti ai fini della definizione delle strutture;
  - nel **metodo** perché apre margini di discrezionalità non consoni all'efficacia della norma di legge:
1. In quali delle quattro zone di pericolosità sismica e per quali motivi viene meno il requisito di *modesta costruzione*;

2. Con quale procedimento le Amministrazioni competenti "possono" decidere la sussistenza o meno del requisito di "modestia" di una costruzione in cemento armato.

Carenze e incertezze che si riverberano negativamente sulla conclusione finale del parere, caratterizzata ancora da discrezionalità con il ricorso alle parole "se si vuole" ed "ermetismo" nella individuazione della progettazione statica di costruzioni non modeste attraverso:

- a) *professionista titolare di specifiche competenze tecniche*;
- b) *capofila ingegnere o architetto*.

#### Interpretazioni degli architetti

Naturalmente le ambiguità nella terminologia e nelle definizioni legali (termini rilevati nella lettera del Consiglio Nazionale degli Architetti) aprono alle interpretazioni di interesse del parere.

Secondo gli architetti:

- 1) La progettazione, direzione dei lavori e collaudi delle strutture in c.a. nelle zone sismiche 1, 2, 3, può essere svolta solo da architetti e Ingegneri.
- 2) Nelle zone sismiche 4) vige il principio limitatore della "modesta costruzione" che la PA deve valutare con particolare rigore.
- 3) Nelle costruzioni in c.a. il principio di pubblica incolumità prevale sugli aspetti della progettazione e quindi la conduzione generale del progetto e delle altre prestazioni deve essere comunque affidata ad un architetto. Non vi è dubbio che si tratti di una interpretazione "pro domo

sua” degli architetti perché il parere del C.di S. in nessun punto declina le zone sismiche 1, 2, 3 e 4 ma, come evidenziato sopra, fa riferimento al grado di pericolosità sismica senza stabilire in presenza di quale delle zone sismiche definite dall’OPCM 3519/06, viene meno il requisito della modesta costruzione per la quale sussiste la competenza del geometra. Va anche precisato che la definizione di *pubblica incolumità*, ai sensi del D.M. Interno 5 agosto 2008, non contempla la modesta costruzione a struttura in cemento armato, di conseguenza non sussiste il principio di esclusività per architetti e ingegneri. Ed è un evidente “lapsus freudiano” il riferimento al collaudo delle strutture in c.a. nelle zone sismiche considerato di competenza esclusiva degli architetti e ingegneri, mentre il parere del C.di S. non fa alcun riferimento al collaudo. L’esclusiva competenza deriva dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 7 comma 2 “*Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera*”, confermata nel DPR 380/01 art. 67 co.2 dell’identico tenore.

**Questa è la migliore e più chiara conferma che quando il legislatore ha inteso conferire competenze esclusive lo ha fatto in modo diretto riportandolo espressamente nella legge.**

#### Il parere dei geometri

Non vi è dubbio che nella gara delle interpretazioni di “*parte*” appare razionale quella del Presidente del CNG e GL, geom. Savoncelli che in armonia con il parere del C.di S., limita la competenza dei geometri nella progettazione di strutture in zona sismica in cemento armato alle condizioni:

1. Caratteristiche delle costruzioni, modeste costruzioni civili e costruzioni accessorie;
2. Al grado di pericolosità sismica e specificatamente nelle zone sismiche 4, 3 e parzialmente 2 (2b) accelerazione sismica massima del suolo  $a_g=0,20$ .

#### Conclusioni

Abbiamo concluso l’analisi critica del parere, ma riteniamo importante confermare lo spirito costruttivo e collaborativo con il quale abbiamo lavorato e confermare la nostra apertura ad ogni proposta o osservazione. Vogliamo anche ringraziare il C.di S. per aver affrontato il

“tabù” delle competenze, e precisare che ogni nostro rilievo o giudizio è finalizzato alla ricerca del punto di equilibrio necessario per la civile convivenza delle professioni tecniche. Un risultato perseguibile attraverso la definizione dei parametri riportati di seguito entro i quali rientra la modesta la costruzione civile a struttura in cemento armato in zona sismica, che non determina pericolo per la pubblica incolumità e che rientra nelle competenze del geometra:

6. *natura del suolo accelerazione massima  $a_g = 0,20$  comprende le zone 2b, 3 e 4;*
7. *rapporto massa – rigidezze contenuto;*
8. *consistenza volume 1.500,00 mc piani 2 ft 1 interrato ;*
9. *conformazione planovolumetrica omogenea in pianta e in elevazione;*
10. *destinazione d’uso: ordinarie.*

L’obiettivo e l’impegno dei geometri è quello di rimuovere dal parere del Consiglio di Stato le ambiguità nelle terminologie e nelle definizioni legali e i margini di discrezionalità impropri nelle norme di legge, per consentire a tutte le categorie professionali di avere un campo di attività in cui poter svolgere la professione in modo trasparente, certo e sereno e, soprattutto, nell’interesse della collettività.